

Tuttavia, secondo l'approccio seguito dalle direttive «sistema generale», le questioni riguardanti la regolamentazione delle professioni (condizioni di formazione e di esercizio della professione, autorità competenti) sono di pertinenza degli Stati membri. Di conseguenza non spetta alla Commissione accettare o respingere le «piattaforme comuni» stabilite da associazioni professionali europee. In altre parole la Commissione non «riconosce» formalmente le «piattaforme comuni», pur essendo consapevole del loro interesse come strumento di promozione della libera circolazione dei professionisti nell'ambito del mercato unico.

Queste «piattaforme» rimangono iniziative private, e non possono dunque sostituire la normativa nazionale. Un certificato come l'ECP, tuttavia, presentato da un migrante, offrirà alle autorità dello Stato membro ospitante alcune garanzie quanto alla formazione seguita. Il successo di iniziative come quella dell'EAP poggia quindi, in larga misura, sull'accettazione della «piattaforma» come norma di riferimento da parte delle autorità nazionali. Inoltre, il fatto che la formazione che conduce al conseguimento dell'ECP sia aperta a vari professionisti costituisce un vantaggio supplementare a tale riguardo.

(¹) GU C 268 del 26.9.1994.

(²) GU C 332 del 28.11.1994.

(³) GU L 19 del 24.1.1989.

(⁴) GU L 209 del 24.7.1992.

(98/C 21/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1787/97

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(27 maggio 1997)

Oggetto: Canoni televisivi

Può la Commissione render nota la sua opinione in merito alla prassi, attualmente vigente nel Regno Unito, che consiste nell'imporre un canone doppio alle persone che utilizzano il medesimo apparecchio televisivo presso due indirizzi diversi? Tale prassi sembrerebbe penalizzare coloro che sono costretti ad utilizzare il proprio apparecchio televisivo in due luoghi diversi, ragion per cui non può essere giusta.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(11 luglio 1997)

La Commissione non può pronunciarsi sulla prassi descritta dall'onorevole parlamentare. In generale, l'imposizione dei canoni televisivi rientra nella competenza degli Stati membri. Per esempio, il tredicesimo considerando della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (¹), statuisce che la direttiva non intacca le competenze degli Stati membri quanto all'organizzazione e al finanziamento dei programmi. Le misure adottate dagli Stati membri in questo senso devono però essere compatibili con il diritto comunitario. I fatti riportati nell'interrogazione non sono di per sé sufficienti a dimostrare che vi è un'infrazione del diritto comunitario.

(¹) GU L 298 del 17.10.1989.

(98/C 21/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1791/97

di Anne Poisson (UPE) alla Commissione

(27 maggio 1997)

Oggetto: Utilizzazione dell'alfabeto braille per i documenti ufficiali dell'Unione europea

L'Unione europea, il Parlamento europeo e le altre istituzioni elaborano e diffondono alcuni documenti ufficiali d'informazione.

Purtroppo, questi documenti ufficiali non sono accessibili a tutti i nostri concittadini e in particolare ai non vedenti.